



# Città di Piedimonte Matese

Provincia di Caserta

Piazza Francesco De Benedictis – 81016 Piedimonte Matese (CE)

SETTORE TERRITORIO

Tel. 0823/786447 – pec: protocollo@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it

Prot. n. .... del .....

## AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

**n. 23-2023 del 07/06/2023**

(art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii)

**Oggetto:** Lavori di costruzione di una rampa carrabile per la realizzazione del collegamento stradale tra Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo. **Progetto definitivo. COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE.**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**RICHIAMATA** la nomina del sottoscritto a Responsabile del Settore Territorio, giusto Decreto Sindacale n. 4 del 25/02/2022;

#### PREMESSO

- che con D.M. BB.AA. 28 marzo 1985, l'intero territorio del Comune di Piedimonte Matese è stato dichiarato di notevole interesse paesistico ambientale e sottoposto alle relative norme di tutela generali, oggi riassunte nel "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali*" approvato con decreto legislativo 22/01/2004 n. 42, e particolari contenute nei Piani Paesistici approvati dagli organi competenti;
- che con D.M. BB. AA. 4 settembre 2000 è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico del Matese, pervenendo alla compiuta formulazione della disciplina di riferimento per l'esercizio delle funzioni di controllo sub – delegate ai Comuni con LL.RR. Campania n. 54 del 29/05/1980 n. 65 del 10/09/1981 e n. 10 del 23/02/1982;
- che la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dai Comuni della Campania, attraverso il parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata di cui alla L.R. 23/02/1982, n. 10 ovvero dall'Organo collegiale di cui al comma 2, dell'art. 41 della legge regionale 22/12/2004, n. 16;
- che il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 di seguito denominato Codice – così come modificato dal Decreto Legislativo 26/03/2008 n. 63 in relazione al paesaggio – dispone, al comma 6 dell'art. 146, che le Regioni possono conferire o confermare l'esercizio della suddetta funzione amministrativa, tra gli altri, anche ai Comuni, a condizione che questi ultimi dispongano di strutture atte a garantire adeguati livelli di competenze tecnico – scientifiche e, nel contempo, siano in grado di garantire la differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia;

#### VISTO

- l'istanza di Autorizzazione Paesaggistica relativa al **progetto definitivo per lavori di costruzione di una rampa carrabile per la realizzazione del collegamento stradale tra Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo**, identificata in catasto al foglio 12 p.lla 412, avanzata dal Comune di Piedimonte Matese, in qualità di Ente proprietario dell'area oggetto d'intervento;

#### VISTO

- che l'istanza è corredata e completa della documentazione prevista, necessaria per acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

- che le opere da eseguirsi, per la cui realizzazione è necessaria l'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., ricadono in zona "R.U.A. - zona di recupero urbanistico edilizio e di restauro paesistico ambientale" nella zonizzazione del vigente Piano Territoriale Paesistico (Ambito massiccio del Matese) approvato con D.M. 04/09/2000 ed all'esterno del perimetro del centro storico;

## VISTO

- che con relazione istruttoria paesaggistica prot. n. 8717 del 30/03/2023 è stato espresso **PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione dell'intervento;

- che, ai sensi e per gli effetti delle richiamate leggi regionali, per quanto concerne la compatibilità dell'intervento alle vigenti norme di tutela paesistico/ambientale, la Commissione Locale per il Paesaggio, nominata con Delibera del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio n. 22 del 10/08/2021, vista la documentazione esibita, ha espresso il seguente parere di competenza nella seduta n. 3 del 30/03/2023 con decisione n. 1:

"... 1. **COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE - Lavori di costruzione di una rampa carrabile per la realizzazione del collegamento stradale tra Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo. Progetto definitivo.**

*L'obiettivo del progetto è quello di realizzare il collegamento viario tra via Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo mediante la realizzazione di una rampa di raccordo tra i due piani stradali in prossimità di un muro in pietra esistente, in corrispondenza del quale vi è una differenza di quota tra il piano a monte (Via Matese) e quello a valle (Via V. Di Matteo) di 2,00 m. La rampa carrabile di collegamento a farsi, come riportato negli elaborati grafici, ha una lunghezza complessiva di circa 28,00 m ed una larghezza a valle (Via V. Di Matteo) di circa 5,80 m ed a monte (Via Matese) di 7,80 m. Il manufatto a farsi, oltre la rampa a doppio senso di circolazione, prevede anche l'alloggiamento di un marciapiede pedonale disposto esclusivamente sul lato sinistro percorrendo la rampa da valle verso monte.*

*L'opera sarà eseguita mediante la realizzazione di pareti in cemento armato su ambo i lati della rampa, su apposita fondazione, per garantire il riempimento con materiale di idonea granulometria necessario alla realizzazione della rampa stradale con apposita pendenza calcolata in fase progettuale. La pavimentazione stradale sarà realizzata mediante strato di binder e sovrastante tappetino con materiale bituminoso. Il progetto prevede anche la sistemazione esterna di tutto il lotto in questione con la realizzazione di un apposito sistema di raccolta delle acque piovane, del marciapiede sul lato sinistra della rampa, di nuove aiuole con la conseguente riorganizzazione e aumento dei parcheggi presenti nello stato di fatto dei luoghi e l'utilizzo di un rivestimento in pietra sulle strutture in cemento armato, con lo scopo di facilitare l'inserimento della nuova struttura all'interno del contesto architettonico.*

*L'immobile ricade in zona "R.U.A. - zona di recupero urbanistico edilizio e di restauro paesistico ambientale" del vigente Piano Territoriale Paesistico, approvato con D.M. 04/09/2000, all'esterno del centro storico, ed è ubicato in zona "C - Residenziale di espansione" del vigente Programma di Fabbricazione, approvato con D.P.G.R. n. 1 del 07/01/1978. **La Commissione esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto di sua competenza ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004";***

- che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 0011780-P del 06/06/2023 acquisita al protocollo comunale in data 07/06/2023 al n. 13797, ha espresso **PARERE FAVOREVOLE** per le opere a farsi, in questi termini:

*"... questa Soprintendenza,*

*visto l'art. 25 del D.Lgs. 50/2016;*

*visto il combinato disposto degli artt. 5 e 10 del vigente Piano Territoriale Paesistico del Massiccio del Matese (D.M. 04/09/2000, pubblicato sulla G.U. n. 254 in data 30/10/2000);*

*esaminato il progetto dell'intervento ed esaminata la documentazione inviata a corredo, acquisita dalla Scrivente in data 31/03/2023 con nota prot. n. 6690 comprensiva della relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005;*

*visti gli elaborati tecnici integrativi trasmessi con nota prot. n. 0012360 del 17/05/2023 e assunti agli atti di questo Ufficio con nota prot. n. 0010274-A del 18/05/2023;*

*preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il paesaggio nella seduta del 30/03/2023;*

*considerato che la soluzione progettuale prevede la realizzazione di una rampa di raccordo tra via Matese e via Vincenzo Di Matteo con una lunghezza complessiva di 28 metri e larghezza variabile tra 5,80 e 7,80 metri, dei muri laterali di contenimento in calcestruzzo armato rivestito in pietra e nuova sistemazione a parcheggio dell'area adiacente;*

*rilevata la mancanza, tra la documentazione pervenuta, di una relazione di valutazione preventiva dell'interesse archeologico redatta a norma dell'articolo succitato;*

*ritenuto tuttavia, per ragioni di efficacia, economicità e speditezza del procedimento amministrativo, nonché in ragione delle specificità dei lavori previsti, di non esercitare la facoltà, pur prevista della legge, di richiedere la redazione dell'elaborato suddetto, essendo già nota la sussistenza di un diffuso interesse archeologico nel territorio comunale di Piedimonte Matese;*

*considerato che la realizzazione della rampa stradale in argomento comporterà l'esecuzione di attività di scavo e di movimento terra (EL STR – T1);*

*valutato l'impatto paesaggistico derivante dalla realizzazione del progetto e la conformità di quest'ultimo all'art. 18 delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Territoriale Paesistico (Ambito Massiccio del Matese);*

*esprime, ai sensi del citato articolo 146 del D.Lgs n. 42/2004, **PARERE FAVOREVOLE** all'esecuzione dei lavori a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate al fine di migliorare l'inserimento delle opere nell'ambito sottoposto a tutela:*

- *i muri di contenimento in calcestruzzo siano rivestiti in pietra posata in opera in blocchi squadrati posati in opera senza stilatura dei giunti evitando materiale in sfoglia;*
- *l'area angolare risultante dalla realizzazione della rampa sia piantumata con essenze arbustive autoctone di medio ed alto fusto;*
- *tutte le operazioni di scavo e movimento terra previste avvengano in regime di assistenza scientifica qualificata svolta da un professionista archeologo in possesso dei requisiti previsti a norma di legge ai fini dell'esercizio di tale attività, il cui curriculum dovrà essere preventivamente trasmesso a questo Ufficio. Tutte le eventuali indagini e operazioni di controllo archeologico sono da intendersi a carico della committenza. Per i mezzi meccanici impegnati nei lavori, si richiede l'uso della benna liscia. Resta inteso che, in caso di ritrovamenti archeologici, come da normativa vigente (D.Lgs. 42/2004, art. 90), va fatta immediata segnalazione a questa Soprintendenza, che avrà facoltà di apportare modifiche anche sostanziali al progetto presentato.*

*Si resta dunque in attesa di conoscere con congruo anticipo (almeno 10 gg. lavorativi) la data di inizio dei lavori e l'avvenuto affidamento di assistenza scientifica. Sarà cura di codesto Ente trasmettere alla Scrivente, così come previsto dall'articolo 146, comma 11, del decreto legislativo n.42/2004, l'autorizzazione paesaggistica rilasciata nel rispetto delle indicate prescrizioni.”;*

#### **SPECIFICATO**

- che, laddove reso, il parere espresso dal Soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi, secondo quanto espresso dagli artt. 143 comma 3 e 146 comma 5, del sopraccitato D.Lgs.;
- che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 146, comma 9, del D.Lgs n. 42/2004 decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

#### **CONSIDERATO**

- che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146 del decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii. e delle LL.RR. Campania n. 54 del 29/05/1980, n. 65 del 10/09/1981 e n. 10 del 23/02/1982, ricorrono le condizioni ed i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per l'esecuzione delle opere in oggetto;

#### **VISTO**

- l'art. 3 del DPR 20/10/1998, n. 447 e ss.mm.ii., “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15/03/1997, n. 59”;
- gli artt. 4 e 5 del DPR 06/06/2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- l'art. 23 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I° della legge 15/03/1997, n. 59”;
- il Titolo II, capo V del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;
- il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, “Codice dei Beni culturali e del paesaggio e ss.mm.ii.”;
- il D.P.C.M. 12/12/2005 formulato ai sensi del comma 2° dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- il Decreto Legislativo 26/03/2008, n. 63, “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, in relazione al paesaggio”;
- l'art. 4 – quinquies del Decreto Legge 03/06/2008 n. 97, convertito nella Legge 02/08/2008, n. 129;

- l'art. 38 del Decreto Legge 30/12/2008, n. 207;
- la Circolare 13/06/2008, n. 125 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in applicazione dell'art. 159, comma 1, del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;
- la circolare della Direzione Generale per il Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. 334.01.04/2089 del 22/01/2010 con la quale sono state impartite precise disposizioni in ordine al procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- la Legge 12 luglio 2011, n. 106, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70;
- il D.P.R. 13/02/2017 n. 31, "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'Autorizzazione Paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 68 del 22/03/2017 ed entrato in vigore il 06/04/2017;

#### RICHIAMATA

- la Legge Regionale 29/05/1980, n. 54 recante la "delega e sub delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità Montane ed alla Province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub delegate;
- la Legge Regionale 01/09/1981, n. 65, "Disposizioni per l'attuazione della Legge Regionale 29/05/1980, n. 54";
- la Legge Regionale 23/02/1982, n. 10, "Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 01/09/1981, n. 65: "Tutela dei Beni Ambientali";
- la Legge Regionale 22/12/2004, n. 16, "Norme sul governo del territorio";
- la Delibera della G.R. Campania n. 1446 del 18/09/2008;
- la Delibera della G.R. Campania n. 1122 del 19/06/2009;

#### AUTORIZZA

• ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146 del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii., fatti salvi i diritti di terzi, il **COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE**, in qualità di Ente proprietario dell'area di che trattasi, ad eseguire i lavori indicati in oggetto in conformità al progetto presentato in allegato alla richiamata istanza con l'obbligo di osservare le prescrizioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, relative a:

- **parere della Commissione Locale per il Paesaggio espresso nella seduta n. 3 del 30/03/2023 con decisione n. 1;**
- **parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, con nota prot. n. 0011780-P del 06/06/2023 acquisita al protocollo comunale in data 07/06/2023 al n. 13797.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146, comma 4, del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii., la presente Autorizzazione Paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Qualunque variazione ai lavori dovrà essere preventivamente autorizzata, pena l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative rispettivamente previste dagli articoli 167 e 181 del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42.

Ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, comma 11, la presente Autorizzazione Paesaggistica viene trasmessa alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento ed alla Regione Campania Settore Tutela Beni Paesistico – Ambientali (unitamente al parere espresso dalla sopraccitata Soprintendenza), nonché all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione.

Il presente provvedimento attiene esclusivamente l'aspetto paesaggistico dell'intervento in progetto; resta nelle competenze degli specifici Settori tecnici ed amministrativi dell'Amministrazione Comunale

l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del Comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento e/o l'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni, ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.

Il presente provvedimento lascia impregiudicati e fatti salvi gli eventuali altri provvedimenti e/o pareri di competenza di altre Autorità e/o Enti; esso non costituisce titolo idoneo a dare avvio all'esecuzione dei lavori per i quali dovrà essere ottenuto specifico titolo abilitativo o altro titolo e/o provvedimento legittimante l'intervento urbanistico-edilizio.

La presente Autorizzazione Paesaggistica può essere impugnata tramite ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dai soggetti interessati elencati all'art. 146 del Decreto Legislativo n. 42/2004, comma 12.

**Il Responsabile del Procedimento**

*Ing. Pietro TERRERI*



*Pietro Terreri*